

Commenti

“Col tocai non si sbaglia mai”^{*} quando il vino è espressione di cultura identitaria

Antonio Mitrotti

1.- Introduzione

«Come [ben] provano le fonti d'archivio, con la rivoluzionaria e benemerita invenzione dell'arte della stampa a metà del Quattrocento, Gutenberg estese l'utilizzo dei torchi ('Pressen') fino ad allora usati per la spremitura dell'uva a una più raffinata funzione tipografica, quella di 'premere' sulla carta l'inchiostro dei 'tipi'»¹.

Invero, questa suggestiva ed affascinante ricostruzione storica evoca un accostamento - ossia il richiamo del vino («prodotto della vite [...] frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni»² dell'uomo) alla rivoluzionaria 'invenzione' della produzione 'della carta stampata' (ed a tutto

quanto, naturalmente, possa poi esserne disceso sotto il profilo storico, culturale e politico) - che difficilmente, oggi, troverebbe, francamente, un concreto e realistico spazio nel nostro immaginario collettivo, il che - è ovvio - non soltanto sotto il profilo dei diversi meccanismi attuali di produzione del vino da quelli della carta stampata, quanto - soprattutto - sul piano di una differente, potenziale, capacità delle odierne, e più comuni, matrici culturali di esprimere, rispetto alla popolare 'cultura del vino', dei valori - di carattere antropologico, sociale (e politico) - che, ad una superficiale lettura, potrebbero anche tra di loro apparire assai contrastanti con il mondo vitivinicolo e, comunque, da esso molto lontani.

Specie per il giuspubblicista, poi, l'analisi dei potenziali profili ordinamentali della tematica afferente al mondo vitivinicolo è apparso, storicamente, come un tema piuttosto esulante dagli interessi di studio e di concreto approfondimento, eppure - fortunatamente, direi - non è mancato, recentemente, chi tra gli studiosi del diritto pubblico ed amministrativo abbia proprio tenuto a mettere in evidenza come il vino nonché, più in generale, il cibo (*latu sensu*) sia un elemento costituente (a pieno titolo) il nostro patrimonio storico e culturale della Nazione³, contribuendo, così, 'semanticamente' a ripristinare, in qualche modo, quell'anti-

(^{*}) Eppure questo tradizionale proverbio popolare friulano ha dovuto - come sarà noto - fare i conti con la scure della normativa europea (si veda da ultimo quanto disposto dal Reg. n. 382/2007/CE) che ha vietato l'utilizzo per i produttori friulani della denominazione "tocai friulano", poiché troppo simile al vino doc ungherese Tokaj, per quanto, invero, completamente diversi nelle caratteristiche enologiche; il che ha, in qualche modo, brutalmente contraddetto il contenuto dell'antico proverbio, mettendo in dubbio la stessa 'infallibilità' del tocai friulano (con cui "non si sbaglia mai"), sebbene (appare significativo puntualizzare) nella sostanza nulla sia davvero cambiato rispetto al passato, atteso che tanto il proverbio in questione quanto la stessa qualità del vino friulano continuano ad essere nel mondo ben più famosi dello stesso vino ungherese, il che, del resto, a dimostrazione di un fortissimo radicamento (non legato, certo, a dei formalismi) nel patrimonio storico e culturale del Friuli.

Per una preziosa ricostruzione, in dottrina, del percorso travagliato che ha investito la vicenda della denominazione 'Tocai' si rimanda a N. Rauso, *Illegittimità della denominazione Tocai Friulano*, in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2009, pp. 1-5.

(¹) M. S. Mantovanelli, *Prefazione*, in A. Ciccotosto - I. Ottobre (a cura di), *Il vino. Piacere e cultura*, Venezia, 2006, p. 3.

(²) Così recita la disposizione di cui all'articolo 1 della recente Legge del 12 dicembre 2016, n. 238, rubricata «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (c.d. 'Testo Unico del Vino')».

(³) Appare utile richiamare quanto brillantemente e persuasivamente argomentato, sul punto, da M. Brocca, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in *Federalismi.it*, n. 19/2017; A. Denuzzo, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2017; P. M. Vipiana, *I Musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico*, in *Il Diritto dell'economia*, n. 1/2018,

ca - e si potrebbe, qui, sostenere 'fisica' e pressoché sviscerale - unione tra la storia (produttiva) del vino e quella dell'esordio (sicuramente più famoso) dell'era della carta stampata e, dunque, della nostra stessa cultura moderna.

Più in generale, è pressoché innegabile che il mondo e la cultura vitivinicola siano, oggi, governati da una disciplina giuridica fortemente avvinta da una pluralità di materie, oggetto di regolazione, tra di loro complicatamente sovrapponibili: a cominciare, naturalmente, dalla materia dell'agricoltura⁴, di competenza regionale⁵, passando per la materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, venendo, naturalmente, a quella dell'alimentazione (ed agli aspetti intimamente legati alla salute dell'uomo), giungendo finanche alla stessa materia della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali (nonché di stessa concreta promozione ed organizzazione delle attività culturali) sino, non di meno, alle fondamentali - ed oggi nevralgiche - materie di promozione del *Made in Italy*, di tutela della concorrenza e, fra le altre cose, di politica estera, il che, del resto, assume un significativo ed incisivo peso con riferimento agli specifici settori del diritto commerciale ed industriale⁶.

A tutto ciò si aggiunga, per altro, il non trascurabile aspetto legato al fatto che le diverse materie oggetto della disciplina giuridica del vino sono, concretamente, regolate (sotto il profilo 'verticale' dei rapporti tra i diversi livelli di governo) da uno stratificato sistema di fonti, proprio della «*multilevel regulation*: internazionale/europea/nazionale/regionale»⁷.

2.- *Un inquadramento costituzionale del vino come elemento del patrimonio culturale della Nazione*

Nei 'Principi fondamentali', il testo dell'articolo 9 della Carta costituzionale recita che: «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*

A ben riflettere la disposizione di cui all'art. 9 Cost. rappresenta il vero e proprio «*cuneo attraverso il quale irrompe nel dettato costituzionale l'esigenza di assicurare il progresso culturale della comunità civile*»⁸; il che assume un pregnante valore non soltanto sotto il profilo programma-

pp. 143-156. In particolare, sulla peculiare tematica della disciplina applicabile in materia di produzione del vino si rinvia a quanto ricostruito da S. Amorosino, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2014, pp. 61-63; E. Ferrero, *Le menzioni geografiche nella disciplina dei vini: osservazioni a margine della vicenda Cannubi*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, n. 2/2017.

(⁴) Il settore materiale dell'agricoltura è oggetto di studio di una vastissima letteratura, di cui non è possibile qui dare conto in maniera esaustiva: per un approfondimento - senza pretese di completezza - sia sufficiente il rinvio, *ex multis*, a L. Costato, *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003; A. Germanò (a cura di), *Governo dell'agricoltura nel nuovo Titolo V della Costituzione. Atti dell'incontro di studio (Firenze, 13 aprile 2002)*, Milano, 2003; E. Rook Basile (a cura di), *Dopo la modifica dell'art. 117 Cost.: problemi ed esperienze sulla competenza della materia agricoltura. Atti del Convegno (Siena, 25-26 novembre 2005)*, Milano, 2006; A. Simoncini, *Aspetti costituzionali nella pianificazione dell'agricoltura per la protezione del paesaggio*, in *I Georgofili*, Vol. I, 2009, pp. 24-53; L. Costato, *Fondamenti di diritto agrario*, Padova, 2012.

(⁵) Si vedano alcune emblematiche decisioni: C. cost., sentt. 13 gennaio 2004, n. 12; 28 luglio 2004, n. 282; 17 marzo 2006, n. 116; 12 ottobre 2007, n. 339; 5 aprile 2013, n. 62; 26 febbraio 2015, n. 16; ancora più di recente, ed a conferma (senza soluzione di continuità nella propria giurisprudenza), anche C. cost., sentt. 27 marzo 2018, n. 61; 5 aprile 2019, n. 72. Non si trascura, ovviamente, che la materia (regionale) dell'agricoltura sia stata, negli anni, oggetto di un rilevante (a volte piuttosto intricato) coinvolgimento nel concorso di competenza con diverse altre materie trasversali statali, tanto è vero che taluno, in dottrina, ha parlato addirittura di 'fine' (o di scomparsa) delle materie residuali regionali. Sul tema del concorso di competenze e delle sorti delle materie residuali statali si rimanda, senza però alcuna pretesa di esaustività, ad E. Buoso, *Concorso di competenze, clause di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, n. 1/2008, pp. 61-90; S. Parisi, *Potestà residuale e "neutralizzazione" del Titolo V*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Napoli, 2008, p. 1597 ss.; G. Di Cosimo, *C'erano una volta le materie residuali (nota a sent. 237/2009)*, in *Le Regioni*, n. 3/2010, pp. 616-622; S. Parisi, *La competenza residuale*, in *Le Regioni*, n. 2-3/2011, pp. 341-378.

(⁶) Per un recente contributo di densa sintesi degli aspetti sopra richiamati si legga F. Albinetti, *Legalità europea ed imprese agricole e alimentari nel mercato globale*, in in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 3-2018, pp. 12-27.

(⁷) S. Amorosino, *La disciplina giuridica del vino: profili di diritto amministrativo*, in in *q. Riv. www.rivistadirittoalimentare.it*, n. 1-2014, p. 61.

(⁸) M. Ainis - M. Fiorillo, *L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali*, Milano, 2015, p. 184.

tico degli obiettivi consacrati in Costituzione, quanto, in particolare, sul piano, fondamentale, di un prezioso raccordo sistematico tra la parte relativa ai 'Principi fondamentali' della nostra Costituzione e la stessa Parte II della Carta costituzionale, atteso che (sia in materia di beni culturali che, del resto, per quanto afferente all'ambiente ed all'ecosistema) il concetto - racchiuso all'articolo 9 - di patrimonio della Nazione⁹ assume, ad un'attenta analisi, i veri e propri connotati di una 'clausola costituzionale di sintesi' - (soltanto, invero, assonante con la vagamente omonima, ma non affatto identica, clausola di supremazia del previgente interesse nazionale¹⁰) - in cui le ripartizioni di competenze tra Stato e Regioni, i relativi intrecci ed i potenziali conflitti giurisdizionali vengono a 'dover' risolversi nell'alveo della «*casa comune della Repubblica*»¹¹, i cui condomini (detto in termini metaforici) agiscono su di un piano di paritetica tendenziale equiordinazione»¹², esercitando cioè le proprie competenze (definite, come noto, all'articolo 117 Cost. - per quel che attiene alle competenze legislative - nonché all'articolo 118 per le funzioni amministrative) nel rispetto, irrinunciabile, del principio, fundamenta-

le, della leale collaborazione tra Enti¹³.

Del resto - come spiegato efficacemente dalla stessa Consulta - la Repubblica è: «*[una] istituzione complessiva, orientata, nella pluralità e nella molteplicità delle sue componenti, ad esprimere e tutelare elementi identitari, oltre che interessi considerati storicamente comuni o, almeno, prevalentemente condivisi all'interno della vasta e composita comunità "nazionale"*»¹⁴.

Il che, detto in altri termini, significa che alla Repubblica - intesa (ai sensi dell'articolo 114 della nostra Costituzione) come articolato costituito, insieme, dai Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato - la Carta costituzionale affida il ruolo attivo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione, vale a dire, in sintesi, la cura della «*cultura nazionale*»¹⁵. Si badi, fra l'altro, che se l'art. 9 Cost. attribuisce espressamente alla Repubblica e non allo Stato, appunto, il compito di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione ciò non dovrebbe, oggi, essere letto come una infelice disposizione malamente coordinata con il vigente testo dell'art. 117, comma 2, Cost.¹⁶ - che, invero, alla lettera s) include fra le materie di com-

(⁹) Per un prezioso approfondimento sul significato, e sulla portata, del concetto di Nazione si rimanda a P. Veronesi, *Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale'*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2011, pp. 83-91.

(¹⁰) Sulla distinzione tra clausola di supremazia e criterio di prevalenza oggi applicabile ai casi di (inestricabile) intreccio di competenze si rimanda ad E. Buoso, *Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti*, in *Le Regioni*, n. 1/2008, pp. 61-90; sia altresì consentito, sul punto, rimandare ad A. Mitrotti, *La capriola dell'interesse nazionale, da clausola di supremazia a criterio di prevalenza: ma le unitarie esigenze di uniformità legislativa statale permangono e il Consiglio di Stato lo conferma in materia ambientale*, in *Osservatorio AIC*, n. 1/2018.

(¹¹) L'espressione è coniata da R. BIN, *L'interesse nazionale dopo la riforma: continuità di problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*.

(¹²) Per approfondimenti sul punto si rimanda a quanto efficacemente ricostruito da M. Cammelli, *Amministrazione (e interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 6/2001, pp. 1273-1304; G. Rolla, *Il principio unitario nei sistemi costituzionali a più livelli*, in *Le Regioni*, n. 5/2003, pp. 703-726; P. Caretti - G. Tarli Barbieri, *Diritto regionale*, Torino, 2007, p. 31; M. Cammelli, *Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2010, pp. 309-331.

(¹³) *Ex multis*, R. Bin, *La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione*, in *Rassegna Avvocatura dello Stato*, n. 2/2008, pp. 34-41; S. Agosta, *La leale collaborazione tra Stato e Regioni*, Milano, 2008; M. Cammelli, *Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2010, pp. 309-331; M. Cammelli, *Città d'arte tra autonomia e regimi speciali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 2/2015; M. Cammelli, *Cooperazione*, in C. Barbati - M. Cammelli - L. Casini - G. Piperata - G. Sciuolo (a cura di), *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017, p. 293 ss.

(¹⁴) C. cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170, par. 4 del Considerato in diritto.

(¹⁵) P. Veronesi, *Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale'*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2011, p. 321.

(¹⁶) Per un utile approfondimento sulla ratio della disposizione di cui all'art. 9 Cost. e sulle sue relazioni con il riparto di competenze, di cui all'art. 117 Cost., è significativa una risalente pronuncia con cui la Consulta ha puntualizzato che: «*il riferimento all'art. 9 Cost. [...] Per le considerazioni già svolte [va inteso nel senso che] questa norma non postula una riserva statale, ma è intesa a promuovere il concorso o la collaborazione, nella sfera di rispettiva competenza, delle strutture centrali e locali per il migliore perseguimento di un grande obiettivo di civiltà*»; C. cost., sentenza 28 luglio 1988, n. 921, par. 4 del Considerato in diritto.

petenza legislativa esclusiva dello Stato proprio la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali - quanto piuttosto come la disposizione 'paradigmatica' della soluzione per ogni conflitto di competenza nel settore della materia ambientale e del patrimonio culturale: in cui, cioè, viene ad assumere un ruolo dirimente proprio il principio della leale collaborazione tra gli Enti pari ordinati costituenti la Repubblica, cui è affidato il compito di 'sintesi' e di cura del paesaggio e del patrimonio della Nazione. Né, fra l'altro, si trascurano qui - si badi - le fondamentali differenze - sia di ordine tipicamente concettuale che giuridico - fra le due non coincidenti ed affatto perfettamente identiche nozioni del paesaggio (espressamente richiamato dall'articolo 9 Cost.) e dell'ambiente¹⁷ (la cui disciplina costituzionale, per materia, figura, come già scritto, all'art. 117 Cost.), sebbene, tuttavia, appaia, in modo più che evidente, la loro incontrovertibile stretta connessione, atteso, da un lato, che sotto il profilo del diritto internazionale già la risalente Convenzione europea del paesaggio - sottoscritta

proprio a Firenze, il 20 ottobre del 2000 - ha prescritto al suo articolo 1 (rubricato «Definizioni») - comma 1, lett. a) - che «il paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro [si badi] interrelazioni»; nonché considerato, dall'altra parte, che sul sensibile e delicato piano istituzionale interno (inerente, vale a dire, tanto alla convulsa prassi amministrativa, specie dei raccordi tra Stato e Regioni, che - non di meno - alle, pur discusse, decisioni della 'consolidata' giurisprudenza amministrativa e costituzionale) è stata mutuata nel tessuto ordinamentale una logica di fondo per cui il paesaggio esprime un importante ruolo di 'pubblico interesse' nel settore ambientale, culturale ed ecologico¹⁸.

Del resto - come più volte puntualizzato dal Supremo Consesso Amministrativo¹⁹, nonché dagli stessi Giudici di Palazzo della Consulta²⁰ - esiste una inevitabile stretta interrelazione tra cura del paesaggio e tutela dell'ambiente, il che

(¹⁷) Sul punto appare qui significativo il rinviare al prezioso contributo di P. Carpentieri, *La nozione giuridica di paesaggio*, consultabile su www.giustizia-amministrativa.it; che invero costituisce un aggiornamento (datato al 22.08.2013) di quanto già pubblicato con omonimo titolo sulla *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, n. 2/2004, p. 363 ss.

(¹⁸) Si leggano, in questo senso, A. Simoncini, *Aspetti costituzionali nella pianificazione dell'agricoltura per la protezione del paesaggio*, in *I Georgofili*, Vol. I, 2009, pp. 24-53 e P. Carpentieri, *La nozione giuridica di paesaggio*, consultabile su www.giustizia-amministrativa.it.

(¹⁹) In questo senso si confronti una già piuttosto risalente pronuncia: Cons. St., Adunanza Plenaria, sede giurisdizionale, decisione del 14 dicembre 2001, n. 9. Più di recente, si vedano altresì *ex multis*: Cons. St., Sez. IV, sent. 29 aprile 2014, n. 2222; Cons. St., Sez. VI, sent. 23 luglio 2015, n. 3652; Cons. St., Sez. VI, sent. 19 settembre 2018, n. 5466. Per un'ampia e recentissima disamina in dottrina si rimanda a quanto ricostruito da G. Severini, "Paesaggio": *storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2019.

(²⁰) Emblematica proprio una decisione adottata dopo la riforma del Titolo V del 2001, in cui la Consulta ha puntualizzato che: «Come si è venuto progressivamente chiarendo già prima della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione. In sostanza, è lo stesso aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale. Si tratta peraltro di un valore "primario", come ha già da tempo precisato questa Corte (sentenza n. 151 del 1986; ma vedi anche sentenze n. 182 e n. 183 del 2006), ed è anche "assoluto", se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente [proprio] l'ambiente [...] La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle Regioni», C. cost., sent. 7 novembre 2007, n. 367, par. 7.1 del Considerato in diritto (per un utile commento in dottrina D. Traina, *Il paesaggio come valore costituzionale assoluto*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6/2007, pp. 4108-4119); per altro, su questa sostanziale posizione è anche la più recente giurisprudenza costituzionale, si confrontino: C. cost., sentenze 29 maggio 2009, n. 164; 23 marzo 2012, n. 66; 18 luglio 2014, n. 210 (in particolare, per quest'ultima, par. 8.3 e 9.2 del Considerato in diritto nonché per un utile commento si rinvia ad A. Simonati, *Gli usi civici nelle Regioni a Statuto speciale fra tutela delle autonomie e salvaguardia dell'interesse nazionale*, in *Le Regioni*, n. 2/2015, pp. 411-424); 29 novembre 2017, n. 246.

proprio nella misura in cui il valore del 'paesaggio - ambiente' costituisce una 'endiadi costituzionale unitaria', a fronte di cui, lo si puntualizza, nessuna meraviglia dovrebbe, d'altronde, suscitare la formulazione di cui alla vigente lettera s) del 2° comma dell'art. 117 Cost.: nel '48 la materia dell'ambiente non era, in sé, ancora nota ai Padri Costituenti, che - tuttavia - l'hanno considerata per il tramite del peculiare rinvio all'articolo 9 Cost. dell'obiettivo di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione; nel 2001, poi, il legislatore costituzionale di revisione del Titolo V ha voluto intendere nel termine ambiente - ex art. 117, comma 2, lett. s) - anche lo stesso paesaggio e lo dimostra, a ben riflettere, tanto una interpretazione di tipo storico, logico e sistematico, quanto, soprattutto, di tipo letterale, posto che non avrebbe avuto alcun senso affiancare all'ambiente anche la tutela dell'ecosistema, che - in fondo - attiene proprio al peculiare profilo della conservazione ed integrità dei beni ambientali, tra cui, senza ombra di dubbio, lo stesso paesaggio italiano.

Volendo, in breve, mutuare le preziose parole della stessa nostra Corte costituzionale si può interpretare che «*il concetto di paesaggio indica, innanzitutto, la morfologia del territorio, riguarda cioè l'ambiente nel suo aspetto visivo. Ed è per questo che l'art. 9 della Costituzione ha sancito il principio fondamentale della "tutela del paesaggio" senza alcun'altra specificazione*»²¹ ed è in quest'ottica che la tutela ambientale e paesaggi-

stica costituiscono per la Consulta un vero e proprio 'complesso unitario', considerato, cioè, dalla consolidata giurisprudenza costituzionale come un 'unico' valore primario da tutelare.

Una clausola - insomma - quella del 'paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione' tanto importante, dunque, sotto il profilo tecnico di una 'equilibrata' forma di coordinamento tra i Principi fondamentali e la Parte II della Carta costituzionale - nonché delle 'discendenti' relazioni tra i diversi Enti pubblici territoriali²² - quanto eziologicamente fondamentale sul non secondario piano squisitamente 'ontologico' di una effettiva crescita collettiva della comunità nazionale e del proficuo sviluppo fruttuoso della nostra 'cultura nazionale (perché no, anche gastronomica) italiana'.

Ora, che il cibo abbia costituito, nel tempo, un elemento essenziale non soltanto per le fisiologiche funzioni di sopravvivenza quanto, non di meno, come fattore ineludibile per la formazione delle identità collettive²³ è qualcosa - a partire naturalmente da un primissimo profilo di tipo fenomenologico - di assolutamente evidente, a cominciare dal fatto che la biodiversità è espressione immediata, ed inequivocabile, delle peculiarità della natura e di ciascun paesaggio presso cui l'uomo è 'radicato', posto che, del resto, ogni paesaggio è unico ed irripetibile, rispetto ad un altro, nell'offerta dei prodotti naturali che si pongono a vantaggio ed a beneficio dell'uomo²⁴.

In questo senso, sotto il profilo giuridico i recenti ed autorevoli studi²⁵ hanno messo in evidenza

⁽²¹⁾ C. cost., sent. 7 novembre 2007, n. 367, par. 7.1 del Considerato in diritto.

⁽²²⁾ Sul punto appare significativo il riferimento, senza naturalmente alcuna pretesa di esaustività, a quanto recentemente approfondito da A. Mitrotti, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018.

⁽²³⁾ Sempre in commento alla citata sentenza n. 367/2007 della Corte costituzionale appare utile rimandare sul tema ad E. Furno, *La Corte costituzionale «salva» la cogestione in materia paesaggistica, ma non scioglie il nodo del rapporto tra Stato e Regioni*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6/2007, pp. 4119-4128. Si confronti, altresì, quanto, più di recente, sviluppato da A. Denuzzo, *Cibo e patrimonio culturale: alcune annotazioni*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2017.

⁽²⁴⁾ Sulla sensibile tematica delle relazioni fra territorio, prodotti e mercato appare significativo il rimandare ai risalenti studi di F. Albisinni, *Spazio rurale come elemento d'impresa. Note per un diritto rurale*, in *I Georgofili*, n. 7/1997, pp. 139-184; F. Albisinni, *Il territorio come regola? Segni del territorio e mercato*, in *I Georgofili*, n. 3/1999, pp. 153-181; più di recente - specie dopo la riforma costituzionale del Titolo V del 2001 - F. Albisinni, *Territorio e Istituzioni nella PAC riformata*, in *Riv. dir. agr.*, n. 4/2007, pp. 588-606 e F. Albisinni, *La definizione di attività agricole nella nuova PAC, tra incentivazione e centralizzazione regolatoria*, in *Rivista italiana di Diritto pubblico comunitario*, n. 5/2014, pp. 967-990.

⁽²⁵⁾ P. M. Vipiana, *I Musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico*, in *Il Diritto dell'economia*, n. 1/2018, pp. 143-156.

come dal legame tra la natura ed i prodotti naturali si possa addirittura giungere - sotto il profilo storico ed antropologico - sino ad istituire dei veri e propri “musei del cibo”, il che in quanto nulla esclude che il cibo (frutto della natura e della biodiversità) possa ben rientrare nell’ampia nozione - *ex art. 2 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42 -* dei ‘beni culturali’, ossia di quelle peculiari: «*cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà*»²⁶.

Pertanto, si badi, il riconoscimento come bene d’interesse culturale può sia intervenire ad esito di un procedimento amministrativo *ad hoc* - disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” - che, non di meno, tramite apposita e specifica individuazione operata dalla legge o - come dispone il summenzionato art. 2 del D.Lgs. 42/2004 - “*in base alla legge*”, il che, fra l’altro, non può (e non deve) affatto sorprendere l’interprete, attesa una prima ed insuperabile spiegazione sotto il ‘tipico’ profilo proprio della gerarchia delle fonti²⁷ (e, dunque, di una indiscutibile superiorità e prevalenza della legge rispetto ad un provvedimento amministrativo) nonché, fra l’altro, in ragione degli effetti discendenti dal principio di legalità (formale e, soprattutto, sostanziale) nell’azione amministrativa²⁸.

Ebbene - proprio sulla scorta del pregnante ‘rinvio’ che la sopra menzionata disposizione del “Codice dei beni culturali e del paesaggio” opera

nei confronti del legislatore per la concreta individuazione (*ad hoc*) di un bene culturale - appare, qui, significativo mettere in luce come la, invero, relativamente recente Legge del 12 dicembre 2016, n. 238 - rubricata «*Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*» (*c.d. ‘Testo Unico del Vino’*) - abbia appositamente tenuto a disporre, in maniera espressa, all’articolo 1 (rubricato «*Patrimonio culturale nazionale*») che: «*Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale*»²⁹.

Del resto, «*[...] per l’Italia [...] il vino riveste un ruolo centrale non solo nella nostra economia, ma anche e soprattutto nella nostra cultura. Elemento rappresentativo dell’eccellenza e dell’identità italiana, il vino ne racconta la storia nelle sue diverse espressioni, ne disegna e aiuta a leggere le peculiarità che, da nord a sud, si snodano in quella varietà di declinazioni territoriali che fanno della penisola un esempio di biodiversità unico al mondo. La “cultura del vino” rispecchia [infatti] l’Italia in maniera totale, anche in quella dialettica tra diversità e unità che l’ha caratterizzata in ogni momento della sua esistenza: diverse regioni, depositarie di molteplici dialetti, usi, costumi, tradizioni, saperi, eccellenze, si rispecchiano nelle molte varietà di vino, testimoni di come le particolarità costituiscano ancora oggi uno dei caratteri principali dell’identità italiana e uno dei suoi mag-*

⁽²⁶⁾ Estratto dell’art. 2 del D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, rubricato «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*».

⁽²⁷⁾ Laddove, in verità, più che di tipicità, in sé, dovrebbe tecnicamente parlarsi di una vera e propria legge provvedimento, avente, incontrovertibilmente, una peculiare posizione nel sistema delle fonti; più diffusamente sul punto si rimanda, *ex multis*, a F. Sorrentino, *Le fonti del diritto italiano*, Padova, 2015 (particolarmente pp. 83-85); R. Bin - G. Pitruzzella, *Diritto costituzionale*, Torino, 2016, p. 82 e pp. 380-381.

⁽²⁸⁾ *Ex multis*, S. Cassese, *Dal principio di legalità al rispetto del diritto*, in S. Cassese (a cura di), *Istituzioni di Diritto Amministrativo*, Milano, 2012, pp. 9-12.

⁽²⁹⁾ Preme osservare come sia piuttosto emblematica, ed alquanto suggestiva, l’assonanza delle parole scelte ed utilizzate dal legislatore (per l’individuazione del vino come bene culturale) con quelle tradizionalmente, e ritualmente, consacrate nella ‘storica’, solenne, tradizione liturgica della Chiesa cattolica romana, in cui, all’atto fondamentale della consacrazione del vino (uno dei più importanti momenti della liturgia cattolica e romana), viene riconosciuto il vino come “il frutto della vite e del lavoro dell’uomo”.

giori punti di forza»³⁰.

3.- La Legge regionale 'Strade del Vino e dei Sapori' del Friuli

Già prima della riforma del Titolo V (quando ancora non figuravano in Costituzione né la materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, né la distinta materia di promozione e valorizzazione dei medesimi³¹), il legislatore statale - con Legge del 27 luglio 1999, n. 268 (rubricata «Disciplina delle "strade del vino"») - aveva posto in essere una pregnante disciplina di principio con l'obiettivo di valorizzare i territori a vocazione vinicola attraverso un lungimirante progetto denominato 'strade del vino', caratterizzato dalla peculiare finalità di voler "segnalare" e "pubblicizzare" con appositi cartelli le strade lungo cui insistessero: «valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico»³².

Alla disciplina statale di principio è poi seguita una copiosa legislazione regionale d'implementazione e potenziamento del modello delle "strade dei vini"³³, nonché - non di meno - la successiva Legge di revisione costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V; che, fra le altre cose, ha costituzionalizzato la materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali fra le competenze legislative esclusive statali e le materie - per quel che attiene, ovviamente, alla disciplina legislativa del vino - del commercio con l'estero, dell'alimentazione, della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali nonché di promozione ed organizzazione delle attività culturali fra le materie di competenza concorrente.

Per l'effetto della così detta clausola di equivalenza (art. 10 della Legge cost. n. 3/2001) le novità

del Titolo V hanno, per altro, investito anche le competenze delle nostre Regioni a Statuto speciale nonché - per quel che, qui, interessa - della stessa Regione Friuli Venezia Giulia, specialmente con riferimento alla materia di valorizzazione e promozione dei beni culturali ed ambientali, nella cui ottica - e, fra l'altro, in esercizio della 'competenza regionale piena' in materia di turismo - è stata posta in essere la Legge regionale del 25 settembre 2015, n. 22, rubricata «Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della Regione Friuli Venezia Giulia».

Si è trattato, invero, di un intervento regionale fortemente improntato alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari friulani, in cui, è ovvio, il vino gioca il ruolo di vero e proprio protagonista, specie nel particolare inquadramento come bene di interesse ambientale e culturale, atteso che sono stati peculiarmente definiti come tipica "Strada del Vino e dei Sapori": «gli itinerari o i percorsi lungo i quali si articolano vigneti [...] enoteche, strutture di trasformazione dei prodotti agroalimentari aperte al pubblico, produzioni tipiche e di qualità, produzioni agroalimentari tradizionali [...] nonché beni di interesse ambientale, museale e culturale che possono concorrere congiuntamente o singolarmente a costituire un'offerta turistica integrata del territorio regionale». E' più che evidente come il legislatore regionale friulano - nell'intento di mettere sistematicamente 'in rete' risorse vitivinicole ed agroalimentari del territorio insieme ad un'attiva ed effettiva opera di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del Friuli Venezia Giulia - abbia, in qualche modo, addirittura anticipato negli intenti la stessa portata prescrittiva del successivo - così detto - 'Testo Unico del Vino' (Legge del 12 dicembre 2016, n. 238) che, in modo espresso, è (come scritto) per-

⁽³⁰⁾ M. Mambrini, *Il vino italiano: un bene culturale*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, n. 1/2014, p. 153.

⁽³¹⁾ Sul punto sia consentito il rinvio, naturalmente senza alcuna pretesa d'eshaustività, ad A. Mitrotti, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018.

⁽³²⁾ Articolo 1 (rubricato «Principi e obiettivi») della Legge del 27 luglio 1999, n. 268.

⁽³³⁾ Per approfondimenti M. Brocca, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in *Federalismi.it*, n. 19/2017, p. 18 ss.

venuto, finalmente, a riconoscere (nell'ambito del legittimo esercizio del proprio trasversale titolo competenziale statale in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali³⁴ unitamente, dall'altra parte, ad una preziosa combinata lettura con la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 42/2004) il vino come elemento costitutivo del patrimonio culturale nazionale italiano, "da tutelare e valorizzare finanche negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale".

4.- Conclusioni

In conclusione, proprio la disciplina giuridica del vino - il cui 'popolare' sostrato culturale rimanda spesso a 'fuorvianti' concezioni del valore storico, ambientale, paesaggistico ed economico del mondo vitivinicolo - ha dimostrato (sul piano ordinamentale) come siano state assolutamente corrette le preziose osservazioni dell'autorevole parte della dottrina pubblicistica³⁵ che auspicava fortemente che si abbandonasse l'idea che il Codice dei beni culturali potesse fornire una 'esclusiva' (ed escludente) definizione di bene culturale, il che in quanto accanto alla definizione ('aperta') contemplata dal Codice esistono (anche) altre definizioni poste in essere, *ad hoc*, dal legislatore (proprio come per il caso di cui all'art. 1 del c.d. 'Testo Unico del Vino'), tutte dotate di pari dignità, nonché soprattutto «aperte a statuti pluralistici»³⁶ (così come dimostra del resto

la Legge regionale per il *riconoscimento e la valorizzazione delle "Strade del Vino e dei Sapori" della Regione Friuli Venezia Giulia*) rispecchianti - sul piano costituzionale, storico e culturale (appunto) - la nostra Repubblica italiana: «in quella dialettica tra diversità e unità che l'ha caratterizzata in ogni momento della sua esistenza: diverse regioni, depositarie di molteplici dialetti, usi, costumi, tradizioni, saperi, eccellenze, si rispecchiano [infatti] nelle molte varietà di vino, testimoni di come le particolarità costituiscano ancora oggi uno dei caratteri principali dell'identità [culturale nazionale] italiana»³⁷; il che - fra l'altro - si spiega (in fatto ed in diritto) in modo coerente a quanto, storicamente, ripetuto nelle fondamentali decisioni della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di pluralismo culturale³⁸.

Del resto, proprio a mente di quanto contemplato dal secondo comma del più volte citato articolo 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono beni culturali anche le: «cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà», il che significa non soltanto che il legislatore può direttamente individuare (*ad hoc*) un bene d'interesse culturale ma che può farlo anche in riferimento alla particolare categoria dei così detti "beni immateriali", tanto è vero che il 'Testo Unico del Vino' (Legge 12 dicembre 2016, n. 238) ha riconosciuto, sì, il vino (prodotto della vite, la vite e i territori viticoli) come patrimonio culturale nazionale ma lo ha fatto anche nella misura in cui il vino, la vite ed i territori

⁽³⁴⁾ Non si trascuri che in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale può, in estrema sintesi (e senza ovviamente sottovalutare i latenti pericoli di inestricabili intrecci di competenza), definirsi per attività di tutela la disciplina in materia di riconoscimento, conservazione e cura dell'integrità di un bene culturale, tipicamente rientrante nell'alveo della esclusiva competenza trasversale statale, di cui alla lettera s) del 2° comma dell'articolo 117 Cost.; mentre, piuttosto, per attività di valorizzazione e promozione si intende la disciplina diretta a realizzare la migliore conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali radicati sul territorio, disciplina, questa, rientrante tra le materie di competenza concorrente Stato-Regioni; per un approfondimento sul riparto di competenze sia consentito, *ex multis*, il rinvio al mio A. Mitrotti, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018.

⁽³⁵⁾ S. Cassese, *Il futuro della disciplina dei beni culturali*, in *Giornale di Diritto Amministrativo*, n. 7/2012, p. 782.

⁽³⁶⁾ Si confrontino A. Bartolini, *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2014; M. Brocca, *Cibo e cultura: nuove prospettive giuridiche*, in *Federalismi.it*, n. 19/2017, p. 21.

⁽³⁷⁾ M. Mambrini, *Il vino italiano: un bene culturale*, in *Rivista di Storia dell'Agricoltura*, n. 1/2014, p. 153.

⁽³⁸⁾ Si confrontino - *ex multis* - C. cost., sent. 13 maggio 2010, n. 170, par. 4 del Considerato in diritto nonché, più di recente, C. cost., sent. 20 aprile 2018, n. 81, par. 3.2 del Considerato in diritto.

viticoli siano espressione inscindibile del frutto del lavoro, delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni dell'uomo: sicché può ben sostenersi che il legislatore statale abbia, da un lato, individuato il vino, la vite ed i territori vitivincicoli come beni materiali d'interesse culturale e, dall'altro lato, l'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle stesse tradizioni dell'uomo afferenti al mondo vitivincicolo come un bene di tipo immateriale del patrimonio culturale della Nazione italiana.

D'altronde, è anche dal collegamento tra beni culturali 'materiali' (come, per il nostro caso, lo sono il vino, la vite ed i territori viticoli) e beni di tipo 'immateriale'³⁹ (quali, vale a dire, le preziose competenze, conoscenze e le stesse tradizioni vitivincicole) che possono meglio spiegarsi le nostre diversità culturali e l'intima duplice natura ontologica dell'esistenza di un bene appartenente al patrimonio storico, culturale: ogni bene culturale - si tiene infatti a puntualizzare - costituisce, al contempo, tanto l'espressione dello specifico - e determinato - territorio in cui è fisicamente nato e radicato (viene cioè, qui, potenzialmente in risalto l'aspetto squisitamente paesaggistico ed il ricollegabile profilo della materialità del bene) nonché espressione tipica d'identità culturale (comprensiva della dimensione immateriale) della comunità collettiva locale presso cui quel bene è conosciuto e valorizzato, quanto (e non di meno) rappresenta - incontrovertibilmente - (dall'altra parte) un pressoché prezioso ed essenziale elemento 'unificante'⁴⁰, tramite cui, vale a dire, viene a poter, di

fatto, cimentarsi l'unitaria cultura nazionale italiana.

Sicché, a ben riflettere, sotto il 'cappello' costituzionale dell'art. 9 Cost. - ossia in materia di paesaggio e di patrimonio storico ed artistico della Nazione - può sostenersi che venga proprio ad insistere, in sostanza, il pluralismo culturale italiano, che altro non è, in fondo, che la stessa rappresentazione culturale della nostra comunità politica nella sua fisiologica identità pluralista, dove - pertanto - il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione finiscono per essere, in qualche modo, sia un peculiare elemento di diversità culturale che, dall'altra parte, una forma speciale di: «*collante essenziale della comunità politica*»⁴¹.

Del resto, accanto al pluralismo culturale e politico non può non richiamarsi - ed a maggior ragione dopo la revisione del Titolo V del 2001 - il pluralismo istituzionale, rappresentato, per antonomasia, dalla nostra «Repubblica delle Autonomie»⁴² (di cui al novellato articolo 114 Cost.⁴³), che - fra l'altro - come, qui, già evidenziato assume un ruolo 'cruciale' proprio nell'incarnare la sede di leale collaborazione e di 'sintesi' per la concreta ed effettiva cura (d'altro canto non sempre agevole) del paesaggio e del patrimonio della Nazione.

Tutto ciò premesso, e considerando l'esplicito riconoscimento legislativo del vino e della vite come beni 'materiali' del nostro patrimonio culturale nazionale e delle stesse pregnanti tradizioni vitivincicole come peculiare bene culturale di tipo

⁽³⁹⁾ Per un opportuno superamento della radicale contrapposizione tra beni culturali materiali ed immateriali - specialmente nell'ottica di una visione aperta a statuti pluralistici - A. Bartolini, *L'immaterialità dei beni culturali*, in *Aedon. Rivista di arti e diritto on line*, n. 1/2014.

⁽⁴⁰⁾ Si confrontino, sul punto, R. Cavallo Perin, *Il diritto al bene culturale*, in *Diritto Amministrativo*, n. 4/2016, pp. 495-510; F. Rimoli, *Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale*, in E. Battelli - B. Cortese - A. Gemma - A. Massaro (a cura di), *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, Roma, 2017, pp. 91-114; A. Mitrotti, *Il riparto di competenze in materia di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e diritto di accesso ai beni culturali*, in *Rivista AIC*, n. 4/2018.

⁽⁴¹⁾ P. Veronesi, *Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale'*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 2/2011, p. 321.

⁽⁴²⁾ Nell'ambito della copiosa e pressoché sterminata letteratura sulla revisione del Titolo V - di cui non si può qui, per delle ovvie ragioni, dare conto con pretese di esaustività - appare emblematico richiamare quanto ricostruito in T. Groppi - M. Olivetti (a cura di), *La Repubblica delle autonomie*, Torino, 2003; A. Pioggia - L. Vandelli (a cura di), *La Repubblica delle autonomie nella giurisprudenza costituzionale: Regioni ed Enti locali dopo la riforma del Titolo V*, Bologna, 2006.

⁽⁴³⁾ Sul punto - *ex multis* - M. Cammelli, *Amministrazione (e interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione*, in *Le Regioni*, n. 6/2001, pp. 1273-1304; M. Cammelli, *Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali*, in *Le Istituzioni del Federalismo*, n. 2/2010, pp. 309-331.

immateriale, pare in quest'ottica più che comprensibile il significato del perché (anche sotto i profili squisitamente giuridici del diritto costituzionale ed amministrativo) per un buon friulano "col tocai non si sbaglia mai": a scanso di equivoci per il resto degli italiani (nell'ottica di una comune, condivisa ed unitaria cultura nazionale) vi è fortunatamente la Legge regionale del 25 settembre 2015, n. 22, a valorizzare ed a promuovere le bellezze ed i beni delle Strade del Vino e dei Sapori della Regione Friuli Venezia Giulia.

ABSTRACT

Partendo da una storica - e piuttosto suggestiva - ricostruzione delle prime modalità di produzione

della carta stampata - che pare fosse stata data alla luce da Gutenberg mediante l'utilizzo di alcune presse solitamente impiegate per spremere l'uva - il presente contributo si prefigge l'obiettivo di prestare all'interprete utili argomentazioni per il riconoscimento (legislativo) del vino come elemento del patrimonio storico ed artistico della Nazione italiana.

Starting from a historical - and rather evocative - reconstruction of the first printing techniques - which are likely to have been introduced by Gutenberg by adapting tools generally used for the pressing process of grapes - this piece of research aims to provide to reader with some useful arguments for the (legislative) of wine as part of the historical and artistic heritage of the Italian Nation.